

Giacomo Romano
Specializzato in professioni legali

Diritto penale

L'illecito affidamento di minore a terzi di cui all'art. 71, comma 1, l. 184/1983 presuppone la violazione della "procedura di adozione" o si riferisce alle ipotesi di affidamento c.d. *de facto*?

La questione in oggetto trae spunto da una recente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. II penale, Coll. B, Pres. Luigi Picardi, Est. Valentina Giovanniello, depositata il 16 luglio 2014, che si è espressa sul reato di cui all'art. 71 l. 184/1983 (legge sulle adozioni di minorenni), come modificato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, con la quale il legislatore ha apportato alcune modifiche al regime penalistico sul tema dell'adozione nazionale.

Va subito segnalato che sulla specifica fattispecie penale è dato rinvenire soltanto una scarna giurisprudenza, tra l'altro non univoca, e altrettanto scarna appare la dottrina, maggiormente interessata ai profili internazionalistici e civilistici.

Il caso esaminato dalla citata sentenza, è caratterizzato da una gravidanza indesiderata di una ragazza minorenni all'epoca del concepimento, rimasta incinta a seguito di una relazione occasionale. La ragazza – priva di corrette informazioni e di adeguata assistenza tanto da parte della famiglia di origine quanto delle strutture che avrebbero dovuto soccorrerla – suo malgrado venne a trovarsi nell'impossibilità di abortire legalmente, a causa della decorrenza dei termini massimi previsti dalla legge. Nella spasmodica ricerca di una soluzione al suo "problema" la ragazza, ad un certo punto, conobbe un medico ginecologo presso una delle strutture alle quali si era rivolta qualche tempo prima per abortire. A partire da tale momento, il medico pose in essere una serie di condotte illecite suddivisibili in due fasi susseguenti: in un primo momento, l'imputato ha indotto la ragazza a corrispondergli una somma di denaro per praticare un aborto oltre i termini di legge (condotta cui, poi, è seguita una contestazione per il reato di concussione *ex art.* 317 c.p.); in un secondo momento, a causa della circostanza che la ragazza non possedeva i soldi richiesti dal medico per praticare l'aborto e atteso che la giovane non era disposta a praticare l'aborto a domicilio come il medico le aveva prospettato, l'idea dell'interruzione di gravidanza lasciò il posto ad un diverso (e più remunerativo) piano crimi-

noso, consistente nel procurare l'affidamento abusivo del nascituro ad una coppia sterile, facendo figurare costoro quali genitori naturali, verso un corrispettivo in denaro (di qui, invece, la contestazione del reato di cui all'art. 71 l. 184/1983 e per il reato di corruzione di cui all'art. 319 c.p.).

La previsione normativa in commento risulta molto articolata e ricomprende quattro diverse condotte punibili, il cui accorpamento appare tuttavia giustificato dalla loro stretta attinenza ad un unico fenomeno, quello della c.d. adozione parallela di minori, di cui sono oggetto per lo più fanciulli provenienti da genitori disagiati. Sono di regola questi, vuoi per basse finalità di guadagno, vuoi per impossibilità economica di mantenere un figlio o magari anche solo per offrirgli opportunità di vita futura, a cederlo ad altro nucleo familiare operando al di fuori dei canali ufficiali regolamentati dalla legge. Questi ultimi vengono elusi talora per evitare le lungaggini burocratiche imposte dalla procedura ordinaria di adozione e con maggiore frequenza, per superare le preclusioni costituite dalla mancanza di idonei requisiti in seno alla famiglia che riceve il minore in affidamento definitivo.

In particolare, in base al comma 1, «chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni», e la pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, mentre è raddoppiata quando il fatto sia commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61 c.p., n. 9 e n. 11. Inoltre, se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso del tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

La medesima sanzione della reclusione da uno a tre anni si applica, in base al comma 5 della disposizione che prevede la seconda fattispecie, anche a coloro che,

consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

Infine, l'ultimo comma prevede che chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

Si noti la particolare differenza che caratterizza le ipotesi di illecito affidamento di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 71. Infatti, mentre con riferimento alla condotta di chi affida illecitamente il minore la punibilità della stessa è prevista a prescindere dalle finalità che la governano — proprio perché il legislatore ha voluto punire l'abuso della relazione fra il minore e colui che ne ha disposto —, con riferimento al soggetto che riceve il minore — proprio perché questi può ottenere un risultato conforme all'interesse del minore — la condotta è punita solo se realizzata con l'utilizzo di mezzi corruttivi.

Le condotte penalmente rilevanti delineate dall'art. 71 l. n. 184/1983, tutte finalizzate ad attribuire in modo definitivo ad un minore un nuovo status familiare formalmente illecito, sono dunque quattro e consistono in particolare:

- nell'illecito affidamento di un minore a terzi;
- nell'avviamento all'estero di minore a fini di affidamento;
- nell'accoglimento di minori in illecito affidamento dietro compenso;
- nella mediazione a fini di illecito affidamento di un minore.

È facile notare che l'illecito affidamento di minori viene quindi effettivamente sanzionato praticamente a tutti i livelli, andando a colpire sia coloro che si adoperano per la cessione del minore a terzi o lo avviano all'estero a fini di illecita adozione, sia coloro che lo accolgono a titolo definitivo presso di sé, sia infine coloro che intervengono in tale dinamica a titolo di mediazione, mettendo in contatto la famiglia naturale con quella affidataria o comunque ricoprendo un qualche ruolo essenziale nel passaggio del fanciullo da un nucleo familiare all'altro.

Le fattispecie di reato previste e punite dall'art. 71 l. n. 184/1983 hanno come obiettivo il contrasto del fenomeno generalmente definito "mercato illegale di bambini" (cfr. DOGLIOTTI, in *Affidamento e adozione*, Milano, 1990, 149 ss.; FINOCCHIARO, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Commentario teorico-pratico alla legge 4 maggio 1983, n. 184*, Milano, 1984, 558), nei casi in cui esso è mosso dalla finalità di cederli in affidamento definitivo a terzi e realizzare così delle adozioni de facto, illecite in quanto perfezionatesi al di fuori dei canali ufficialmente regolati dallo Stato.

Il quadro normativo in cui si inserisce l'illecito affidamento del minore è costituito in primo luogo

dall'art. 318 c.c., per il quale «il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli». La citata disposizione, dal momento che lumeggia la possibilità di allontanamento dei figli minori ove sussista il consenso dei genitori o di chi esercita su di loro la patria potestà, lascia supporre che questi ultimi possano liberamente affidare il figlio ad altri, facoltà che tuttavia incontra importanti limiti sia nelle norme costituzionali che in quelle internazionali poste a salvaguardia del benessere e del sereno sviluppo psico-fisico dei fanciulli.

Infatti, il potere dei genitori risulta, nell'attuale contesto, molto più circoscritto rispetto al passato, essendo ormai definitivamente chiarito che l'affidamento può essere disposto per rispondere ad esigenze contingenti, come possono essere quelle di studio o di lavoro, o essere determinato da problemi di salute, da necessità economiche e, più in generale, da situazioni di temporanea difficoltà dei genitori ad occuparsi personalmente del figlio.

L'affidamento privato, invece, in nessun caso può trarre origine da una situazione di abbandono del figlio, situazione di abbandono in presenza della quale il minore dovrà essere dato in adozione.

Sulla natura nonché sui presupposti per la configurabilità del reato de quibus, come detto, la giurisprudenza non appare univoca e la pronuncia in commento costituisce certamente un importante contributo ai fini di una agevole ricostruzione sistematica.

Una prima difficoltà applicativa riguarda l'interpretazione dell'inciso, contenuto nel primo comma dell'art. 71, «in violazione delle norme di legge in materia di adozione».

Parrebbe, infatti, che presupposto della configurabilità del reato de quo sia la violazione di norme specifiche contenute nella legge 183/1984, che portino ad un affidamento (apparentemente) collocabile nell'alveo di tale normativa, ma in realtà viziato dal mancato rispetto di una o più delle disposizioni ivi previste. Così, ad esempio, il reato sarebbe configurabile nel caso in cui l'affidamento illegale del minore passi per una dichiarazione di adottabilità in assenza dei presupposti previsti dalla legge, ovvero per una falsa certificazione delle qualità richieste agli aspiranti genitori, ecc., mentre si sarebbe al di fuori dell'ambito applicativo della norma de quo ogni qualvolta, come nel caso in esame, l'affidamento venga realizzato di fatto, con una condotta materiale tenuta al di fuori di un procedimento "ufficiale" di adozione, mai avviato.

Nel caso di specie, l'affidamento abusivo, dietro compenso affidato al "medico", alla coppia sterile non fu mai ufficializzato essendosi concretato nella realtà fattuale ma non in quella giuridica.

Infatti, il "medico", che si era impegnato anche a falsificare la documentazione di nascita non portò mai a compimento tale adempimento criminoso di talché

il piccolo nascituro è sempre figurato nei registri dello stato civile come figlio della ragazza che lo diede alla vita.

Ebbene, i principali orientamenti sul testo dell'art. 71 l. 184/1983, tra l'altro citati nella pronuncia in commento, possono essere così riassunti.

Una prima e più risalente pronuncia, Cass., sez. I, sentenza n. 3569 del 20 gennaio 1987, afferma che «l'affidamento o l'adozione di fatto per cessione venale di un neonato integra il delitto previsto dall'art. 71 della l. 4 maggio 1983 n. 184». Dunque, la sentenza fa chiaro riferimento ad un affidamento (anche solo) di fatto del minore (a persona comunque non scelta nel rispetto della legge 183/84, ma in forza di un corrispettivo economico pagato), non richiedendo la violazione di specifiche norme procedurali.

La successiva sez. F, sentenza n. 39044 del 06 ottobre 2004 precisa, invece, che la disciplina contenuta negli artt. 71 e 72 della l. 4 maggio 1983 n. 184 «riguarda il procedimento di adozione del quale le specifiche norme indicate intendono reprimere condotte tendenzialmente elusive». Tuttavia, più avanti, la Corte afferma che nel reato di cui all'art. 71 «non necessariamente il soggetto agente deve essere uno dei soggetti presi in considerazione dalla legge, ma anche un affidatario di fatto».

La pronuncia in commento, sul punto, afferma che «la fattispecie di cui all'art. 71 l. adozioni sia volta a sanzionare non solo le condotte commesse all'interno della procedura di adozione, ma anche quelle condotte che – anche solo di fatto – conducano al risultato dell'affidamento definitivo del minore ad una famiglia diversa dalla “migliore possibile”, ovvero quella che sarebbe stata individuata all'esito della procedura di cui alla legge 183/84; e ciò a prescindere dalla circostanza che tale risultato passi per una violazione di norme specifiche di tale legge (ad esempio, sulla dichiarazione di adottabilità, ovvero sul rispetto delle qualità previste per gli aspiranti genitori) ovvero per un affidamento avvenuto tout court del tutto al di fuori della procedura prevista» e tanto sulla scorta di numerosi argomenti interpretativi di ordine letterale, logico e sistematico.

Un primo argomento fa leva sul precedente giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza sez. F, sentenza n. 39044 del 06 ottobre 2004 cit., che apertamente non condivideva «il pensiero di chi sostiene che il reato previsto dall'art. 71 della legge 184/1983 si caratterizzi come “proprio”, in quanto, relativamente alla previsione di quel primo comma, il fatto può essere commesso da “chiunque” dal momento, fra l'altro, che non necessariamente il soggetto agente deve essere uno dei soggetti presi in considerazione dalla legge, ma anche un affidatario di fatto».

Il Tribunale, nel rigettare la tesi secondo cui la fattispecie penale in commento presupponga una violazione delle specifiche norme contenute nella legge sulle adozioni, ha affermato che tale tesi (solo adombrata

nella pronuncia del 2004 citata) non è stata «sviluppata dalla successiva giurisprudenza né in senso confermativo né in senso contrario».

Tuttavia, se per dimostrare la veridicità della tesi vale l'argomento che fa leva sulla natura di reato comune, allora va segnalato che è dato rinvenire una successiva giurisprudenza, non menzionata dai giudici di Santa Maria Capua Vetere, ossia Cass. pen. sez. VI, 16 ottobre 2012, n. 40610, la quale ribadisce che il reato di cui all'art. 71 l. 184/1983 configura «... una ipotesi di reato proprio».

Parte della giurisprudenza ritiene, infatti, che la locuzione «chiunque» non può mettere in crisi l'idea che si tratti proprio di un reato proprio, realizzabile solamente da chi abbia instaurato nei confronti del minore un rapporto legittimo (genitore, tutore, affidatario a vario titolo), e non di mero fatto, avendolo, ad esempio, sottratto illecitamente all' esercente la potestà genitoriale o sequestrato (mediante violazione dei reati di sottrazioni di persone incapaci (art. 574 c.p.), sottrazione di minore (art. 573 c.p.) o sequestro di persona (art. 605 c.p.).

In realtà tali opinioni, riconducibili ad una ritenuta sussistenza di un sostanziale concorso apparente di reati, non paiono tener conto delle decisive differenze strutturali tra i reati di sottrazione di minori o sequestro di persona, da una parte, e quello di illecito affidamento di minori, dall'altra, sia sotto il profilo della condotta (da una parte, il minore viene «catturato», dall'altra viene «ceduto»), sia sotto il profilo del momento consumativo del reato (i reati di sottrazione o sequestro precedono necessariamente la successiva condotta di affidamento), sia infine per quanto attiene lo scopo immediato dell'azione. Pertanto pare più opportuno ritenere che, ove taluno sottragga un minore per poi cederlo in affidamento a terzi dietro compenso, i due reati non si escludano a vicenda ma possano tranquillamente coesistere eventualmente legati tra loro, ai sensi dell'art. 81, 2 comma, c.p., dal vincolo della continuazione.

Le argomentazioni del Tribunale, in ogni caso, appaiono fortemente convincenti dal momento che se il presupposto della condotta fosse necessariamente la violazione di specifiche norme contenute nella legge adozioni, l'autore del reato non potrebbe mai essere «chiunque», ma solo uno o più dei soggetti qualificati (genitori, operatori socio-sanitari, ecc.) chiamati ad intervenire nelle varie fasi del procedimento di adozione disciplinato dalla l. n. 183/84.

Nonostante alcune perplessità evidenziate in giurisprudenza, considerato l'esplicito tenore della norma non vi è dubbio che il delitto de quo configura un reato di tipo comune, la cui condotta punibile può essere formalmente realizzata da chiunque. Se infatti da una parte – eccettuate le situazioni in cui oggetto dell'affidamento sia un fanciullo abbandonato o privo di genitori – nella maggioranza dei casi la condotta in

oggetto viene posta in essere dai familiari del minore illecitamente affidato, da un tutore, da un affidatario, da altre persone che hanno il minore in legittima custodia o comunque da soggetti che agiscono su incarico o di comune accordo con questi ultimi, ciò non toglie che oltre ai soggetti ora menzionati possano rendersi responsabili del reato anche persone non meglio qualificate e che hanno acquisito la disponibilità del minore in modo illecito.

Ancor più incisivo è l'argomento che fa leva sul tenore letterale dell'art. 71 co. 3 l. 184/1983 ai sensi del quale se l'affidamento del minore a terzi con carattere di definitività è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa responsabilità genitoriale e «l'apertura della procedura di adottabilità»; come noto, infatti, la dichiarazione di adottabilità, che presuppone una «situazione di abbandono» del minore «perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi» (art. 8), è il primo e indefettibile *step* del procedimento di adozione, e solo con l'avvio del sub-procedimento culminante nella dichiarazione di adottabilità (non prima!) viene in rilievo la disciplina dettata dalla l. n. 183/84 e, dunque, una eventuale specifica violazione di tale disciplina.

Del resto, la nozione di affidamento ai sensi della l. n. 184/1983 va intesa in senso ampio, comprensiva non solo di quello «amministrativo» o «giudiziario» (rispettivamente art. 4, co. 1 e 2, l. n. 184/1983), ma anche quello «di fatto» ai sensi dell'art. 9, co. 4, medesima legge, che si ha quando una persona maggiorenne, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi.

Dall'art. 9 della legge sull'adozione – seconda norma di cui tener adeguato conto se si vuole comprendere il complesso impianto legislativo in materia – si deducono infatti tanto il generale divieto che i genitori possano affidare il figlio a terzi in modo definitivo, quanto la necessità di imporre un controllo giurisdizionale sull'eventuale affidamento del minore, sia questo dovuto o meno ad una situazione di abbandono. Il 4 comma della norma in questione impone infatti ai terzi non parenti entro il quarto grado, che abbiano accolto stabilmente un minore nella propria abitazione per più di sei mesi, di darne tempestiva segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, mentre ai sensi del 5 comma, nello stesso modo, è previsto che «uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi», precetto la cui inottemperanza «può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità».

Sicché, se il legislatore guarda con sfavore l'accoglienza stabile (superiore a sei mesi) di un minore pres-

so un soggetto che non sia parente dello stesso entro il quarto grado, ancor più si comprende la necessità di sanzionare un affidamento «di fatto» che abbia un carattere di definitività, ossia di tendenziale irreversibilità.

Pertanto, pare potersi ritenere che la realizzazione al di fuori delle procedure di legge dell'affido permanente di minori presso terzi risulta legittimo solo quando meramente temporaneo e contingente.

Il Tribunale rileva, poi, come la tesi che propende per l'accezione più restrittiva del termine affidamento «sarebbe del tutto irragionevole, in quanto lascerebbe impunito proprio le condotte più gravi di affidamento di fatto del minore a terzi, del tutto al di fuori delle garanzie previste dalla legge (e verso il corrispettivo di un «prezzo»); in tali casi, peraltro, difficilmente sarebbero configurabili altri reati, quali l'alterazione di stato o il sequestro di persona o la sottrazione di minori, per mancanza degli elementi costitutivi delle diverse fattispecie alternative (quanto al delitto di sottrazione di minori, mancherebbe infatti il dissenso dell'esercente la potestà; quanto ai delitti contro lo status familiae, essi verrebbero ad esistenza solo laddove l'affidatario si inducesse a «consolidare» la situazione di fatto creando una apparenza di filiazione naturale)». Né, infine, sarebbe stato applicabile uno dei reati di cui agli artt. 600 ss. c.p., più che altro perché questi presuppongono un'attività continuativa di massa e non tanto il trasferimento di un singolo fanciullo.

Sorge un piccolo problema interpretativo laddove la legge specifica che l'affidamento, per essere punibile, deve avere «carattere definitivo», inciso di per sé riferibile tanto alla mera condotta quanto all'elemento soggettivo del reato. Potrebbe infatti intendersi, da una parte, che per aversi il perfezionamento del fatto tipico il minore debba risultare inserito in modo ormai stabile presso il nuovo nucleo familiare, mentre ove si volesse attribuire una connotazione più soggettiva all'espressione in commento si dovrebbe ritenere sufficiente la sussistenza di una pronosticata irreversibilità dell'affidamento, desumibile da circostanze concrete ed accompagnata dalla tangibile intenzione di lasciare per sempre il minore ai nuovi affidatari.

In realtà, ad una attenta valutazione delle implicazioni delle due diverse scelte interpretative pare più logico preferire il contenuto maggiormente volitivo dell'espressione. È infatti in ogni caso da riconoscere che l'agente, per potersi ritenere integrato il delitto, deve concretamente prefiggersi di lasciare in affidamento permanente il minore, mentre attribuire un significato più obiettivo al carattere definitivo dell'affido stesso significherebbe spostare troppo in avanti il momento consumativo del reato, con il rischio che nella pratica questo possa difficilmente perfezionarsi.

Dunque, sotto il profilo psicologico, il reato di affidamento di minore a terzi si configura senz'altro come fattispecie a dolo generico, consistente nella «coscienza e volontà di realizzare una vera e propria adozione di fatto».

Per potersi ritenere sussistente l'illecito in parola l'agente deve in primo luogo raffigurarsi chiaramente che l'affidamento da lui perseguito si pone in violazione delle norme di legge in materia di adozione, circostanza che costituisce anche un particolare profilo di illiceità speciale.

In ogni caso il requisito della irreversibilità dell'affidamento, che rende il reato di tipo permanente, oltre all'intenzionalità dell'agente deve rivelare anche un risvolto obiettivo della condotta: infatti al momento dell'affido occorre pur sempre, per aversi la prova dell'effettiva consumazione del reato, che, oltre all'avvenuto accordo delle parti, circostanze più tangibili rivelino in qualche modo le loro intenzioni. Così, in tal senso potranno recare particolare significato il completo disinteresse della famiglia di origine per la sorte del bambino, la totale interruzione dei loro rapporti, il fatto che l'affidatario tratti il minore «come se fosse un figlio», il trasferimento di tutti i beni personali del minore presso l'affidatario etc.

Del resto, laddove «si volesse attribuire al termine “affido” di cui all'art. 71 il significato tecnico che esso assume nelle altre norme della medesima legge, il richiesto “carattere di definitività” sarebbe una contraddizione di termini, in quanto – nella disciplina civilistica dettata dalla legge 183/84 – l'unico istituto dotato per natura di “definitività” è proprio l'adozione, laddove l'affidamento è di per sé temporaneo, poiché destinato a sfociare o nel rientro del minore nella famiglia di origine (come nel caso dell'affidamento familiare temporaneo di cui all'art. 1) o nell'adozione medesima (nel caso dell'affidamento pre-adoztivo). L'affido a terzi con carattere di definitività di cui alla norma incriminatrice non può intendersi, dunque, quale affido in senso tecnico, collocabile all'interno della procedura disciplinata dalla legge 183, ma quale affidamento di fatto, anche al di fuori di tale disciplina, purché dotato delle esaminate caratteristiche».

La stessa ratio legis desumibile dall'analisi sistematica del corpo normativo di cui alla legge 183/84 depono, infatti, per l'interpretazione qui accolta: l'intera disciplina dell'adozione dei minori, previo accertamento dell'inidoneità (irreversibile) della famiglia di origine (che rappresenta pur sempre il luogo privilegiato di crescita del minore, cfr. art. 1 l. cit.), mira ad assicurare la “selezione” di una famiglia alternativa “migliore possibile” in cui collocare il minore con uno status del tutto analogo a quello di un figlio biologico (dal che segue, coerentemente, la rescissione di ogni legame dell'adottato con la famiglia naturale e la parificazione dei diritti dell'adottato con quelli dei figli legittimi dell'adottante).

La pronuncia in commento ha certamente aiutato a fare finalmente chiarezza su una disposizione ancora oscura. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, pare potersi affermare che l'elemento materiale del reato in commento può assumere forma libera, in quanto è sufficiente che il minore sia stato concretamente

affidato dall'agente ad un terzo in via permanente ed irreversibile.

In sostanza, quindi, l'affido deve avvenire con modalità non osservanti delle specifiche procedure previste in particolare dalla l. n. 184/1983, ed il carattere irregolare dell'affidamento privato deve essere presente sin dall'inizio del collocamento del minore presso terzi.